

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11035/2021 R.G. proposto da:

Stefania, rappresentato e difeso dall'avvocato
, domicilio digitale:

-ricorrente-

contro

Fallimento Edil Scavi S.n.c. di Mario e Vincenzo in persona del
curatore fallimentare, rappresentato e difeso dall'avvocato

-controricorrente-

avverso il decreto del Tribunale di Vasto n. 1541/2021 depositato il
30/03/2021;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2026 dalla
Consigliera Paola Vella.

FATTI DI CAUSA

1. — In data 4.4.2018 il Tribunale di Vasto dichiarò il fallimento della
società Edilscavi S.n.c. di Mario e Vincenzo, nonché del socio
Vincenzo in ripercussione, ex 147, comma 1, l. fall.

1.1. — Tra i beni dell'attivo fallimentare vi erano due immobili donati dal fallito Vincenzo [REDACTED] alla figlia Stefania [REDACTED] in data 1.8.2016, nel biennio antecedente la dichiarazione di fallimento, perciò acquisiti alla massa mediante trascrizione della sentenza di fallimento ex art. 64 l. fall.

1.2. — Con sentenza del 2.11.2018 la Corte d'Appello di L'Aquila dichiarò nullo e revocò il fallimento del socio Vincenzo [REDACTED] a causa di un vizio di notifica ex art. 15 l. fall.

1.3. — Su istanza del curatore fallimentare ex art. 147, comma 4, l.fall., il Tribunale di Vasto, in data 26.3.2019, dichiarò nuovamente il fallimento in ripercussione del socio Vincenzo [REDACTED]

1.4. — In data 25.2.2020 Stefania [REDACTED] ha proposto reclamo ex art. 36, comma 1, l. fall. per far valere l'illegittimità dell'avviso di vendita all'incanto dei due immobili donati (in base all'autorizzazione rilasciata dal G.D. in data 2.10.2018, in forza della prima dichiarazione di fallimento poi revocata), per violazione dell'art. 64 l. fall., trattandosi di donazione anteriore di oltre due anni alla data della seconda dichiarazione di fallimento del donante, avente effetti *ex nunc* e non *ex tunc*.

1.5. — Il G.D. ha dichiarato il reclamo inammissibile perché tardivo, e comunque perché la reclamante non aveva previamente diffidato il curatore a provvedere alla cancellazione della trascrizione della prima sentenza di fallimento sui propri immobili.

1.6. — Stefania [REDACTED] ha proposto reclamo ex art. 36, comma 2, l. fall., e il Tribunale di Vasto, pur ritenendolo ammissibile, lo ha rigettato, sul rilievo che la decorrenza *ex tunc* degli effetti della dichiarazione di fallimento vale solo per il socio occulto che sia "scoperto" in un momento successivo alla dichiarazione di fallimento della società, mentre, in caso di fallimento in estensione del socio palese, il principio della unitarietà del procedimento e le esigenze di tutela della *par condicio creditorum* tornano ad avere un ruolo preminente rispetto alla esigenza di tutela della buona fede dei terzi, «*ai quali sarebbero noti sin dall'inizio - e, cioè, dalla data stessa di apertura della prima procedura fallimentare - i soggetti*

potenzialmente soggetti al fallimento, in esito a quella», secondo un automatismo ex lege.

Da tale premessa il tribunale ha tratto la conseguenza che i «*beni immobili in questione possono considerarsi legittimamente acquisiti al patrimonio del fallimento proprio in forza della trascrizione della prima sentenza dichiarativa di fallimento della Edil Scavi s.n.c., alla quale devono essere fatti retroagire gli effetti della dichiarazione di fallimento del socio [redacted] Vincenzo, senza che si renda necessaria un'autonoma trascrizione di quest'ultima, ai fini della produzione degli automatici effetti acquisitivi di cui all'art. 64 L.F.*».

2. — Stefania [redacted] ha impugnato la decisione con ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrato da memoria, cui il Fallimento intimato ha resistito con controricorso, parimenti illustrato da memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. — Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 147 l. fall., laddove, pur prevedendo il primo comma come automatismo il fallimento in ripercussione dei soci palesi, e il quarto comma invece solo il fallimento in estensione dei soci occulti scoperti dopo la dichiarazione di fallimento della società, nondimeno, una volta che il primo fallimento sia stato revocato, il secondo prende effetto *ex nunc*, senza alcuna retrodatazione, come tutte le sentenze costitutive (qui dello *status* di fallito). A supporto del motivo la ricorrente invoca il principio di diritto affermato da Cass. Sez. U., n. 8257 del 2002.

2.2. — Con il secondo mezzo si deduce la nullità della sentenza e la violazione del principio per cui, nel sistema della legge fallimentare, «ogni effetto – nei confronti del fallito (artt. 42, 44), dei creditori e dei terzi (artt. 51, 64, 67 l. fall. – si produce alla (e dalla) data di dichiarazione del fallimento», con la conseguenza che «anche per il fallito in estensione gli effetti in questione decorrano *ex nunc*, dalla "dichiarazione", appunto, del fallimento che gli si riferisce, senza possibilità di distinzione tra socio occulto e socio palese».

Ne sarebbe conferma il fatto che, «pur essendo previsto per i due fallimenti un *simultaneus processus*, con un unico giudice ed un unico curatore (art. 148, co. 1°, L.F.), gli effetti sostanziali della sentenza, c.d. di estensione, richiedono la separazione dei patrimoni (della società e del socio) con mosse attive e passive distinte (co. 2° art. cit.), con la (possibile) nomina di più comitati di creditori (co. 1°, ultima parte, art. 148) e con la possibilità di separata chiusura dei due fallimenti: che, quindi, coesistono, restando però autonomi, nella medesima procedura».

3. — Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, che il Fallimento controricorrente solleva in relazione sia al dato testuale dell'art. 36, comma 2, l. fall. (per cui il tribunale decide il reclamo "con decreto motivato non soggetto a gravame"), sia al difetto di decisorietà e definitività del provvedimento impugnato, ai fini del ricorso straordinario ex art. 111 Cost., come per tutti i provvedimenti adottati in materia di amministrazione del patrimonio fallimentare.

3.1. — In realtà, il provvedimento impugnato, oltre ad essere definitivo (proprio perché non soggetto a gravame, ex art. 36, comma 2, l. fall.), è anche decisorio, in quanto il tribunale, dando sostanzialmente il "nulla osta" alla vendita fallimentare di immobili il cui diritto di proprietà è stato rivendicato dalla odierna ricorrente, estranea alla procedura, ha statuito sulla legittimità della loro diretta apprensione alla massa attiva fallimentare, ai sensi dell'art. 64 l. fall., mediante trascrizione della prima sentenza di fallimento del socio donante, sul presupposto della retroattività degli effetti della seconda sentenza di fallimento del socio medesimo alla data di fallimento della società.

Da tempo questa Corte va predicando la ricorribilità per cassazione a norma dell'art. 111, comma 7, Cost. dei provvedimenti resi in sede di reclamo in materia di operazioni di vendita concorsuale, in quanto riconducibili alla cd. giurisdizione esecutiva del processo fallimentare, in analogia all'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (*ex plurimis*, Cass. Sez. U., n. 19506 del 2008; Cass. n. 5993 del 2011, n. 8966 del 2014, n. 28365 del 2023, n. 12132 del 2024, n. 5322 del 2026).

Si tratta di conclusione conforme all'indirizzo nomofilattico che ravvisa ormai la caratteristica della decisorietà anche in fattispecie non allineate al modello ordinario del processo, definendone il concetto come «attitudine del provvedimento del giudice non solo ad incidere su diritti soggettivi delle parti, ma ad incidervi con la particolare efficacia del giudicato», la quale non si realizza, però, necessariamente nel processo (ordinario o speciale) di cognizione, ma anche nel processo camerale, e in generale in ogni «controversia, anche solo potenziale, fra parti contrapposte, chiamate (..) a confrontarsi in contraddittorio nel processo» (Cass. Sez. U., n. 22048 del 2023 in motivazione, con richiamo a Cass. Sez. U., n. 26989 del 2016 e n. 27073 del 2016, in materia concorsuale; cfr., da ultimo, Cass. n. 1467/2026).

4. — Il ricorso però, sebbene ammissibile, va rigettato, essendo infondati i due motivi nei quali si articola, da esaminare congiuntamente.

4.1. — In rito si rileva, innanzitutto, che la Corte d'Appello di L'Aquila ha errato nel revocare il fallimento del socio illimitatamente responsabile Vincenzo [REDACTED] dichiarato nullo a causa di un vizio di notifica ex art. 15 l. fall. – piuttosto che rimettere gli atti al tribunale per la regolarizzazione del contraddittorio – ponendosi così in contrasto col principio, più volte affermato da questa Corte, per cui «il giudice del reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, ove ravvisi l'inesistenza della notificazione del ricorso introduttivo depositato regolarmente in cancelleria, deve revocare il provvedimento impugnato e, in applicazione analogica dell'art. 354 c.p.c., rimettere la causa al primo giudice» (*ex multis*, Cass. n. 25218 del 2013; Cass. n. 18339 del 2015; Cass. n. 3861 del 2019; Cass. n. 2462 del 2022; Cass. n. 19219 del 2025).

In tal modo, la corte distrettuale ha sostanzialmente indotto il curatore fallimentare ad esercitare l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento di quello stesso socio, ricorrendo all'istanza di cui all'art. 147, comma 4, l. fall., che, peraltro, il legislatore ha previsto per una fattispecie diversa.

4.2. — Occorre infatti distinguere tra l'istituto del fallimento cd. "in ripercussione", di cui al primo comma dell'art. 147 l. fall., e quello del fallimento cd. "in estensione", disciplinato dal quarto comma.

Il primo comma della norma citata prevede che la sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile «produce anche il fallimento dei soci», pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili. Si tratta, all'evidenza, dei soci "palesi".

Il successivo quarto comma disciplina invece la particolare ipotesi in cui, dopo la dichiarazione di fallimento della società, «risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili», nel qual caso il tribunale «dichiara il fallimento dei medesimi» solamente a seguito dell'iniziativa assunta dalle parti interessate, e cioè «su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito». Si tratta, all'evidenza, dei soci "occulti".

Nel primo caso, la dichiarazione di fallimento del socio palese integra un automatismo, venendo "prodotto" *ex lege* dalla sentenza di fallimento della società.

Nel secondo, la dichiarazione di fallimento del socio occulto non è affatto automatica, ma eventuale e conseguente ad una diversa iniziativa di parte, diretta ad accertare l'esistenza del vincolo sociale non pubblicizzato.

4.3. — Ciò premesso, il principio di diritto invocato dalla ricorrente a supporto delle proprie censure non è conferente alla fattispecie concreta.

Viene infatti evocato l'orientamento di questa Corte in base al quale, «in tema di procedure concorsuali, qualora, dopo la dichiarazione di fallimento di una società con soci a responsabilità illimitata, si accerti l'esistenza di altro socio illimitatamente responsabile (ovvero, dopo la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore individuale, risulti l'esistenza di una società di fatto tra lo stesso imprenditore ed altro od altri soci), la successiva dichiarazione di fallimento "in estensione" del socio occulto ha effetto soltanto "ex nunc", in virtù del carattere autonomo che (pur in seno al "simultaneus processus") va ad essa riconosciuta» (Cass. Sez. U., n. 8257

del 2002, che ha per l'effetto ritenuto che, ai fini della revocabilità di un'ipoteca costituita dal socio occulto, il termine "dell'anno anteriore al fallimento", ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 4, l. fall. andasse computato con riferimento alla data del fallimento del socio occulto, e non a quella del fallimento precedentemente instaurato a carico degli altri soci).

Si tratta però di principio espressamente formulato in relazione all'ipotesi del fallimento successivo del socio occulto, e che solo ad essa si attaglia, stante la rilevata diversità dei presupposti della fattispecie del fallimento del socio palese, che, come detto, rappresenta un effetto *ex lege* del fallimento della società di cui lo stesso fa parte, in forza di un vincolo societario esternato e pubblicizzato, che non richiede perciò, come nel primo caso, un accertamento suppletivo logicamente successivo e ulteriore rispetto all'accertamento dei presupposti del fallimento della società (e appunto, in ripercussione, dei suoi soci palesi).

4.4. — Anche le ulteriori pronunce di questa Corte, che hanno ribadito il superiore principio, sono chiaramente tarate sulla ipotesi della successiva «dichiarazione di fallimento in estensione del socio occulto illimitatamente responsabile», la quale (sola) «ha effetto "ex nunc"», proprio «in ragione del carattere autonomo che ad essa va riconosciuto», «pur in seno al "simultaneus processus"» (Cass. n. 13421 del 2008; conf. Cass. n. 26944 del 2016).

E una simile "autonomia" non si riscontra nella dichiarazione di fallimento del socio palese, come detto avvinta *ex lege* a quello della società.

4.5. — Questo effetto *ex lege*, come tale impermeabile ad eventuali "incidenti" procedurali, si manifesta anche sotto altri profili, come quello del decorso dell'anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata (anche in caso di trasformazione, fusione o scissione) che, ai sensi del secondo comma dell'art. 147 l. fall., preclude la dichiarazione di fallimento in estensione del socio palese, sempre che siano state osservate le formalità per rendere noti ai terzi i fatti indicati.

Si è detto, infatti, che «in tema di estensione del fallimento ai sensi dell'art. 147 legge fall., la situazione del socio palese che per anomalie procedimentali non sia stato dichiarato fallito unitamente alla società non è assimilabile a situazioni che, se adeguatamente pubblicizzate, escludono la fallibilità dopo un anno dal loro verificarsi, quali quella del socio uscito dalla società ovvero non più illimitatamente responsabile o dell'imprenditore individuale o collettivo che ha cessato l'attività, trattandosi di effetto, previsto dalla legge, del fallimento della società con soci illimitatamente responsabili, con la conseguenza che il curatore, in tal caso, è legittimato a richiedere l'estensione del fallimento» (Cass. n. 22263 del 2012).

Ciò testimonia che eventuali anomalie procedimentali non inficiano l'effetto voluto dalla legge, proprio perché il procedimento che conduce al fallimento del socio palese è, sul piano degli effetti, unitario e consustanziale a quello della società, di modo che non possa immaginarsene una diversa e successiva decorrenza, "ex nunc".

4.6. — In questo senso, le disposizioni invocate dalla ricorrente (artt. 42, 44, 51, 64, 67 l. fall.), in base alle quali gli effetti del fallimento nei confronti del fallito, dei creditori e dei terzi si producono dalla data di dichiarazione del fallimento, va in tal caso ancorata alla data del fallimento della società, anche qualora, per un accidente procedurale, la dichiarazione di fallimento del socio intervenga in un secondo momento, nel qual caso i suoi effetti devono perciò decorrere "ex tunc".

Né sono dirimenti le ulteriori disposizioni invocate dalla ricorrente a supporto della tesi di una "separazione" tra il fallimento della società e quello del socio – dei quali si ammette comunque l'unitarietà ex art. 148 l. fall., stante l'unicità del curatore e del giudice delegato – avuto riguardo alla separazione delle masse attive e passive, alla possibile nomina di più comitati dei creditori e alla possibilità di una separata chiusura dei rispettivi fallimenti, trattandosi di aspetti operativi e gestionali della procedura concorsuale che non inficiano il momento genetico unitario voluto dalla legge.

Allo stesso modo non rileva la natura costituiva della sentenza di fallimento, posto che, per espressa previsione di legge, le sentenze costitutive possono anche avere effetti retroattivi (ad esempio per la risoluzione del contratto, ex art. 1458 c.c.).

4.7. — Viene formulato il seguente principio di diritto:

“Qualora la sentenza dichiarativa del fallimento in ripercussione del socio palese di società di persone (nella specie s.n.c.), pronunciata ai sensi dell’art. 147, comma 1, l.fall., venga dichiarata nulla per vizio del contraddittorio, con conseguente revoca del fallimento del socio senza rimessione degli atti al tribunale, e successivamente il fallimento del medesimo socio venga dichiarato, su istanza proposta dal curatore del fallimento della società, ai sensi dell’art. 147, comma 4, l.fall., gli effetti della nuova sentenza di fallimento del socio retroagiscono alla data del fallimento della società”.

5. — Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/06/2026.

Il Presidente

Francesco Terrusi